

COMUNE di ARITZO

Provincia di Nuoro

UFFICIO DEL SINDACO

Prot. n.

Ordinanza n. 02 del 08.01.2019

Comune di Aritzo  
Data 08/01/2019  
N. Prot. 0000044 / 2019  
Cat. 03 Cl. 05 Fasc.

Al Sig. Pili Gianpiero  
Via Corso Umberto I° n° 42  
08031 Aritzo (NU)

ASL N. 3 di Nuoro  
Distretto di Sorgono  
Servizio Veterinario Sanità Animale  
[renzo.onano@gmail.com](mailto:renzo.onano@gmail.com)

Carabinieri di Belvi

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale  
st. Aritzo  
[cfva.sfaritzo@regione.sardegna.it](mailto:cfva.sfaritzo@regione.sardegna.it)

Regione Autonoma della Sardegna  
Assessorato igiene e sanità  
Servizio della prevenzione  
09123 Cagliari  
[san.assessore@pec.regione.sardegna.it](mailto:san.assessore@pec.regione.sardegna.it)

Unità di Progetto PSA - Cagliari  
[udp.eradicazionepsa@pec.regione.sardegna.it](mailto:udp.eradicazionepsa@pec.regione.sardegna.it)

Ufficio Polizia Locale Sede

Responsabile Ufficio Tecnico Sede

Albo Pretorio Sede

**OGGETTO: Distruzione di N. 1 carcassa di suino Località Cossatzu**

**IL SINDACO**

**VISTA** la relazione del Servizio Veterinario di Sanità animale della ATS Sardegna di Nuoro, Prot. N. 6233 del 08/01/2019, dalla quale risulta che in località "Caddargiolu" agrò di questo comune è deceduto un capo suino nell'azienda del Sig. Pili Gianpiero nato a Aritzo il 01/11/1960 e ivi residente in Via Corso Umberto I° n° 42, identificato con il codice aziendale IT001NU038, Codice Tatuaggio IT09255009409;

**CONSIDERATO** che le carcasse di animali non ruminanti, morti non a seguito di macellazione a fini di consumo ad uso umano, ivi compresi quelli abbattuti nel quadro della eradicazione di una malattia epizootica, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento CE n. 1069/2009, del Parlamento Europeo

e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinate al consumo umano, sono ritenute materiale di categoria 2, pertanto destinate esclusivamente alla distruzione mediante incenerimento o coincenerimento in impianti riconosciuti, e possono essere distrutte, in maniera alternativa (includendo sotterramento profondo o combustione sul posto), solo qualora gli animali morti si trovino in "zone isolate" così intese ai sensi del Reg. CE 1069/2009;  
**VISTO** il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;  
**VISTO** il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 8.02. 1954;  
**VISTA** la Legge 23 Dicembre 1978 n. 833;  
**VISTA** la Legge 2 Giugno 1988 n. 218;  
**VISTO** il D.M. 20 Luglio 1989 n. 298;  
**VISTA** la Legge 8 Giugno 1990 n. 142;  
**VISTO** il Regolamento (CE) n.1069/2009 del 21 Ottobre 2009;  
**VISTO** il Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, recante disposizioni applicative del Regolamento CE n. 1069/2009;  
**VISTO** il Decreto 502/92 e successive modificazioni;  
**VISTO** il D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 112; **VISTO** il D. Lgs. 22 Maggio 1999 n. 196;  
**VISTO** il D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 54/il D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 55;  
**VISTO** il il Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 200 di attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione ed alla registrazione dei suini.  
Visto L'ART 50 comma 5 del Testo Unico sulle autonomie Locale n° 267/2000  
**CONSIDERATO**, pertanto, necessario smaltire le carcasse in loco con il metodo dell'interramento profondo;  
**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

### **ORDINA**

La distruzione della carcassa, di cui in premessa, mediante abbruciamento o interramento profondo nel luogo cui si trovano, e secondo le prescrizioni tecniche impartite dal servizio veterinario, in modo di evitare ogni rischio di diffusione di eventuali virus pestosi;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e fare rispettare la presente ordinanza


Dispone che copia della presente sia notificata ai soggetti in indirizzo per il compimento degli adempimenti di competenza.

### **AVVERTE**

Che entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06 dicembre 1971, n° 1034, o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Aritzo li 08/01/2019

Il Sindaco  
(*Guastiero Mameli*)

The image shows an official circular stamp of the Municipality of Aritzo. The stamp contains the text "COMUNE DI ARITZO" around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be "Guastiero Mameli". To the right of the stamp, the name "Guastiero Mameli" is printed in a serif font, with the signature written over it.